



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del d.Lgs. 36/2023.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	<u>ROMA</u>

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36/2023, le cui previsioni sono state ulteriormente integrate dal d.Lvo n. 209/2024, si è reso necessario definire le nuove cornici normative e contrattuali entro le quali devono essere individuati i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche, previste dall'art. 45 del Codice, nei confronti del personale di questo Ministero, in tutte le sue articolazioni.

Diversamente, infatti, da quanto previsto dal previgente Codice, il rinnovato atto normativo affida alle stazioni appaltanti i compiti di riparto degli incarichi e di attribuzione dei relativi incentivi, disponendo, inoltre, che le Amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i rispettivi ordinamenti.

Atteso che nell'economia del nuovo Codice la definizione dei criteri deve avvenire attraverso un "atto interno a valenza generale", in sostituzione del previgente regolamento non più previsto dalla novella legislativa, è stato condiviso con il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile un atto di indirizzo generale, finalizzato a garantire alle diverse articolazioni dell'Amministrazione l'uniformità di azione nelle complesse procedure di competenza delle stazioni appaltanti interessate, da sottoporre a un Tavolo di confronto con le rispettive organizzazioni sindacali.

Premesso quanto sopra, nel trasmettere la bozza del predetto atto (All. 1), si conferma che, come anticipato per le vie brevi, martedì 15 luglio p.v. alle ore 15.30,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

presso la “Sala Europa” dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, via Panisperna n. 200, si terrà un incontro finalizzato all’esame del testo di cui si tratta, al quale interverranno anche referenti del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Con l’occasione, si rappresenta che l’Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministro dell’interno n. 73 del 17 aprile 2023, sottoscritto in data 23 settembre 2024, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze/IGOP, ai fini dell’accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 195/1995.

Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del predetto Accordo, a condizione che da esso siano espunte le parti indicate dal MEF, come risulta dalle note che si allegano (All. 2 e 3).

Premesso quanto sopra, si anticipa il testo dell’Accordo firmato il 23 settembre 2024, nel quale sono evidenziate in colore rosso le modifiche da apportare nel senso indicato dagli organi certificatori (All. 4), al fine di procedere alla sua sottoscrizione nel corso dell’incontro del prossimo 15 luglio.

Si resta in attesa di conoscere i nominativi dei dirigenti sindacali che interverranno.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
De Bartolomeis



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici"*" e, in particolare, gli articoli 1, comma 4, lett. b), 15, comma 4 e 45, commi 2 e 3;

Visto l'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia, recepito con D.P.R. 17/05/2022, n. 70;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale Funzioni Centrali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2022-2024 per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto il 20 febbraio 2025, in attesa di recepimento con DPR;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2022-2024 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto il 20 febbraio 2025, in attesa di recepimento con DPR;

Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente della Polizia di Stato, per il triennio 2022-2024, recepito con DPR 24 marzo 2025, n.53;

Effettuate le riunioni per l'informazione alle organizzazioni sindacali dei prefati comparti;

ADOTTA

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO A VALENZA GENERALE

SUGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI AGLI ARTT. 1, 15 E 45 DEL D.L. 31.3.2023, n. 36 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

PREMESSE

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti "Codice" (decreto legislativo n. 36 del 2023), prevede, all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, una rinnovata disciplina sugli incentivi per le funzioni tecniche.

Esso, infatti, dispone che *"I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice"*.

Il Legislatore, quindi, ha affidato il compito di stabilire i criteri di riparto dell'incentivo non più ad un atto di natura regolamentare, come in precedenza avvenuto, bensì a ciascuna "stazione appaltante".

L'art. 1, comma 4, lett. b), del Codice stabilisce, peraltro, che *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonchéper "b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale non dirigente dell'Amministrazione civile, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali (Triennio 2022-2024), all'art. 7, comma 6, lett. ag), attribuisce alla contrattazione integrativa l'individuazione dei *"criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.l.vo n. 36/2023"*.

Il decreto legislativo 31.12.2024, n. 209 ("decreto correttivo" del Codice dei contratti pubblici) ha, poi, apportato correzioni ed integrazioni al Codice, ritenute necessarie ed opportune a seguito della prima applicazione del testo.

In particolare, per quanto qui di interesse, le modifiche apportate hanno riguardato:

- a) l'ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo, riguardante le attività tecniche incentivabili, con integrazione dell'allegato I.10 e la definizione delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo, attraverso le integrazioni all'art. 32 dell'allegato II.14, riguardante l'individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito soggettivo, **la nuova formulazione della norma apre all'applicazione delle disposizioni sugli incentivi alla dirigenza**, in quanto il decreto correttivo ha modificato l'art. 45 del Codice, sostituendo, al comma 2, la parola "dipendenti" con "personale" ed essendo stata, inoltre, abrogata la precedente previsione secondo la quale *"le disposizioni del comma 2 e non si applicano al personale con qualifica dirigenziale"* (si veda anche la relazione tecnica all'atto di emendamento).

Tale lettura è stata poi espressamente confermata dalla successiva rimodulazione del citato art. 45, il cui comma 4, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, stabilisce, al secondo periodo, che *"L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste per i rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico."*

In relazione, quindi, al novellato impianto introdotto dal nuovo Codice e dalle sue successive integrazioni e modificazioni e considerate le prerogative demandate, dal Codice stesso, alla contrattazione collettiva, deve ritenersi definitivamente superato il regolamento adottato con il Decreto Ministeriale n. 73 del 2023, che, sulla base del Codice previgente, conteneva le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione.

Si ritiene, tuttavia, necessario ed altresì opportuno adottare il presente atto generale di indirizzo, nell'intento di consentire alle diverse articolazioni dell'Amministrazione di pervenire a soluzioni uniformi e condivise, anche a supporto del lavoro che, d'intesa con le Organizzazioni sindacali delle rispettive aree e comparti contrattuali interessati, deve essere effettuato in sede di contrattazione collettiva e/o integrativa ai fini del raggiungimento delle intese sull'attribuzione degli incentivi.

In tal senso, si sono, infatti, espressi i competenti organi di controllo, che, già in occasione dell'applicazione delle norme del precedente Codice e, poi, anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo, hanno fornito alcuni orientamenti in merito.

In particolare, con parere reso ad altra Amministrazione in data 14.1.2025 (n.188717/25), il Ministero dell'economia e delle finanze ha osservato che l'ultimo periodo dell'art.45, comma 3, del Codice - ove si rinvia alla definizione dei criteri di riparto delle risorse o di riduzione delle stesse, da adottarsi *"secondo i rispettivi ordinamenti"* delle stazioni appaltanti - va interpretato in chiave sistematica *"nel senso che le Amministrazioni devono dotarsi, anche nella vigenza della nuova disciplina sugli incentivi tecnici, di un atto interno a valenza generale che fissi la cornice regolamentare di riferimento per l'individuazione a monte di criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi tecnici al personale coinvolto"*. Ed ancora: *"l'adozione di tale atto interno costituisce la prima fase, propedeutica e necessaria, della*



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

procedura di incentivazione del personale assegnatario di funzioni tecniche in seno alle procedure di affidamento di appalti pubblici”.

Tale lettura della norma in questione, oltre ad essere rafforzata dalla relazione tecnica all'art. 45 in discorso, è stata confermata anche dai soggetti istituzionali chiamati a pronunciarsi sulla nuova disciplina degli incentivi tecnici (v. Anac – parere 3360 dell'11.10.2023; Corte dei Conti Veneto n. 266/23 e Corte dei Conti Lombardia n. 187/23; Consiglio di Stato – parere n. 1582/23). Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che “...*pur non essendo più necessaria a rigore di legge l'adozione di un apposito regolamento, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, rimane ferma la necessità che la definizione dei criteri sia formulata mediante un atto a valenza generale secondo l'ordinamento dell'ente* (parere n. 18563/24).

Ferme restando, pertanto, le prerogative previste dai livelli di contrattazione dei differenti comparti operanti presso questa Amministrazione (personale Funzioni Centrali, Dirigenza Funzioni centrali, Dirigenza prefettizia, Dirigenza della Polizia di Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, personale non dirigenziale della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), il presente atto di indirizzo intende fornire alcuni orientamenti generali nella materia, avuto anche riguardo alle caratteristiche di specialità e complessità che connotano l'organizzazione del Ministero dell'Interno.

Esso mira, inoltre, a disciplinare per il Ministero dell'Interno, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del D.L.vo n. 36/2023, l'individuazione di parametri di riferimento per le stazioni appaltanti operanti nell'ambito dell'Amministrazione e quant'altro risulti necessario ad assicurare l'uniformità di applicazione delle norme del Codice, anche alla luce dei pareri resi noti dai competenti Uffici centrali e dalla giurisprudenza formatasi nella materia.

Nel documento vengono compendiate ed inserite, in forma sistematica ed in un'ottica conservativa, in quanto compatibili con le novelle legislative successive, parti contenute nel regolamento previgente e nelle intese assunte con l'Accordo sindacale del 21.12.2023 stipulato per il personale non dirigente dell'Amministrazione civile, cui sono seguiti gli Accordi assunti, in uniformità, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

1. SULL'UNIFORME ADOZIONE DELLE PROCEDURE

Come accennato nelle premesse, la complessità organizzativa del Ministero dell'Interno determina l'esigenza, data la promiscuità delle carriere presenti all'interno di alcuni Dipartimenti ed Uffici dove si svolgono le attività oggetto degli incentivi, di indicare soluzioni che prevengano eventuali, ingiustificate disparità di trattamento.



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

Si premette, al riguardo, che, essendo stata esclusa, dalla recente normativa, la contrattazione integrativa di sede, gli accordi nazionali che saranno assunti in materia costituiranno punto di riferimento in ordine ai criteri di attribuzione degli incarichi e degli incentivi.

Non può non evidenziarsi, in primis, che, nelle procedure di affidamento, la filiera degli incarichi nelle diverse fasi procedurali potrebbe essere composta, soprattutto presso gli Uffici centrali, da professionalità appartenenti a differenti categorie o comparti contrattuali.

Appare, quindi, chiaro che, indipendentemente da chi partecipa alla "filiera mista", i criteri per il riparto degli incentivi dovranno risultare uniformi e condivisi, per evitare che, nell'ambito della stessa procedura, possano trovarsi soggetti appartenenti a categorie professionali diverse che, in relazione ai medesimi incarichi, finiscano per percepire incentivi di differente entità.

Quanto sopra, peraltro, rileva, in particolar modo, per il personale, dirigenziale e non, dell'Amministrazione civile dell'Interno, presente in gran parte degli Uffici, sia centrali che periferici.

2 – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto di indirizzo si riferisce agli appalti, alle concessioni ed ai partenariati pubblico-privati disciplinati dal Codice, nel caso in cui, per le procedure di affidamento di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Ai fini del presente documento, ferme restando le previsioni del Codice, valgono le seguenti definizioni:

a) **Stazioni appaltanti/ Struttura responsabile della procedura di affidamento:** le Strutture, centrali o territoriali, nelle quali si articola l'Amministrazione, responsabili del processo gestionale, individuate in base alla titolarità del potere di spesa, anche per effetto di delega e, quindi, che richiedono l'acquisizione di servizi, forniture e lavori nonché titolare delle funzioni di processo operativo finalizzato al risultato (nomina RUP, eventuali RP e team, adozione determina a contrarre, atti di gara, aggiudicazione, contratti, pagamenti, varianti, regolare esecuzione e collaudo) che curano la gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici di appalto a titolo oneroso, aventi per oggetto la prestazione di servizi e forniture o l'esecuzione di lavori.

b) **Procedura di affidamento:** la singola procedura attraverso la quale il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla struttura responsabile della procedura di affidamento funzionale alla realizzazione dell'intervento;



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

- c) **Dirigente responsabile preposto o suo delegato:** soggetto preposto alla struttura responsabile di cui alla lettera c) o altro dirigente delegato, ai sensi della vigente normativa;
- d) **Responsabile unico di progetto (RUP):** soggetto responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici, che, nel momento in cui assume tale qualifica, dipende funzionalmente dalla Struttura responsabile della procedura di affidamento;
- e) **Responsabile di Fase/Procedimento (RF/RP):** responsabile delle fasi/procedimenti interni di cui il RUP può avvalersi, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, per le attività di cui agli articoli 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 al Codice, nominato in via facoltativa, funzionalmente dipendente, come il RUP, dalla Stazione appaltante.. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

3. Il presente atto, quindi, riguarda:

- a) i lavori, inclusi quelli riguardanti le nuove costruzioni, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica e la manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora questi ultimi prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
- b) forniture e servizi, nel caso in cui, anche nel corso dell'esecuzione, sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC) come figura diversa dal RUP, nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, dell'allegato I.2 al Codice, nonché dall'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 al Codice, purché si tratti di interventi sotto il profilo tecnico ed organizzativo di particolare complessità.

4. Fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni legislative, non rientrano nell'ambito di applicazione:

- a) i contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito;
- b) gli affidamenti diretti a società in house;
- c) le locazioni e gli acquisti immobiliari;
- d) procedure caratterizzate dalla somma urgenza;
- e) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

3 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito ad opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

affidamento, da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'articolo 45 del Codice.

2. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nello stato di previsione della spesa.

3. Le stazioni appaltanti destinano le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal rispettivo personale, come specificate di seguito al comma 10 e per le finalità di cui al comma 5 dello stesso articolo 45, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, al netto dell'IVA.

4. L'80 per cento delle risorse è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, secondo le indicazioni del presente documento e con le modalità e i criteri previsti, in sede di contrattazione collettiva/integrativa del personale, tra il RUP ed il personale che svolge le suddette funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività indicate dal Codice.

5. Nel caso di appalti di lavori, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del codice, sull'importo posto a base della procedura di affidamento oppure su quello del contratto, nel caso di procedure comparative senza procedura di gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, nei seguenti termini:

- a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
- b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino ad euro 10.000.000;
- c) 1,80 per cento per importo superiore ad euro 10.000.000 e fino ad euro 25.000.000;
- d) 1,70 per cento per importo superiore ad euro 25.000.000.

6. Nel caso di appalti per servizi e forniture, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del codice, sull'importo posto a base della procedura di affidamento, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, nei termini seguenti:

- a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
- b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;
- c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

7. Il restante 20 per cento delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'articolo 45, comma 5, del codice.

Una parte delle suddette risorse è utilizzata, in via prioritaria, per le attività di cui al comma 7 dell'art. 45 finalizzate, in particolare:

- a) all'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale secondo i modelli organizzativi previsti.

Le restanti risorse possono essere destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e all'efficientamento informativo, con particolare riguardo alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

8. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili.

9. Gli importi destinati agli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

10. Le funzioni tecniche incentivabili, riportate nell'allegato I.10 al Codice, sono le seguenti:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

- s) collaudo statico (ove necessario);
- t) coordinamento dei flussi informativi.

11. Nel caso in cui l'allegato I.10 al Codice sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, per l'individuazione delle attività tecniche soggette ad incentivazione si farà riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DESTINATARIO DEGLI INCENTIVI E LORO RIPARTIZIONE NELL'AMBITO DELLA QUOTA DELL'80% - GRUPPO DI LAVORO

1. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi a principi di rotazione e di tendenziale coinvolgimento di tutto il personale in possesso degli eventuali requisiti a norma di legge per poter svolgere la funzione tecnica assegnata per ogni tipologia di appalto.

2. La ripartizione degli incentivi viene definita, in sede di confronto (o concertazione) o di contrattazione integrativa, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le relazioni sindacali di ciascuna categoria interessata, avuto riferimento agli indirizzi generali indicati negli Allegati 1 (lavori) e 2 (servizi e forniture) e, altresì, con riguardo ai criteri per la corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi a fronte delle tempistiche previste o dei costi previsti rispetto all'importo originario di aggiudicazione.

3. Il dirigente preposto alla struttura responsabile della procedura di affidamento o altro dirigente delegato (di seguito dirigente preposto), con il provvedimento di nomina del RUP o con distinto provvedimento, individua, sentito il rup, nell'ambito dei dipendenti in servizio, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, gli incaricati delle funzioni tecniche di cui al precedente paragrafo, per ogni singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori. I provvedimenti di nomina sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. Gli incarichi relativi alle funzioni tecniche incentivabili possono essere, inoltre, conferiti al personale delle Forze di Polizia non direttamente dipendenti dall'Amministrazione che risultano in servizio presso il Ministero dell'Interno.

4. E' compito del RUP accertare ed attestare le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo. Il RUP provvede, inoltre, a formulare, al dirigente preposto alla struttura competente o ad altro dirigente delegato, la proposta di liquidazione.

5. In particolare, quando l'attività, ove compatibile con il codice, è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascun incaricato è ripartita sulla base del livello di



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, secondo quanto previsto dal presente atto e dalla contrattazione collettiva.

6. L'incentivo complessivamente maturato per ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, intendendosi come tale il trattamento fondamentale e quello accessorio di qualunque natura, sia fissa che variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Nella quantificazione del trattamento economico complessivo annuo lordo non sono ricompresi gli importi percepiti a titolo di compenso per incarichi aggiuntivi di qualsiasi tipologia. Nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del medesimo Codice, il limite di cui al periodo precedente è aumentato del 15 per cento, come previsto all'art. 45, co. 4, penultimo periodo, come modificato dal D. Lgs 209/2024. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 del richiamato art. 45 del Codice. Incrementa, altresì, le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile del servizio.

7. In caso di erogazione di incentivi al personale con qualifica dirigenziale, l'Amministrazione, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40bis del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, è tenuta a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165/2001 ed il numero dei beneficiari.

8. Nel caso in cui ad una stessa unità di personale siano affidati più incarichi tecnici in una o più procedure, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti e viene calcolata secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.

9. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

10. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile unico di progetto o dal responsabile di fase, laddove nominato.



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

11. Il personale individuato, che versi in condizioni di conflitto di interesse, è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Codice, alla stazione appaltante e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell'atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

12. I dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., nella sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente".

5 – ACCORDO QUADRO

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice, il calcolo dell'incentivo spettante ai soggetti incaricati è effettuato sull'ammontare dei singoli contratti attuativi, applicando la percentuale relativa all'accordo quadro a cui gli stessi fanno capo, ferma l'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 4 e ferme restando le intese assunte in sede di contrattazione integrativa in materia di attribuzione degli incentivi.

2. Nelle ipotesi in cui, il RUP dei singoli contratti attuativi sia soggetto diverso dal RUP dell'Accordo Quadro, anche laddove l'esecuzione dei contratti attuativi sia imputata ad altra amministrazione, la quota di incentivo spettante al RUP e ai suoi collaboratori è ripartita come segue: il RUP dell'Accordo Quadro: 20%; il RUP di ciascun contratto attuativo: 80%. La medesima proporzione si applica di conseguenza per determinare le percentuali dei rispettivi collaboratori.

3. In ogni caso, il RUP dell'Accordo Quadro e le altre figure coinvolte devono essere formalmente nominati, nella fase di indizione della procedura di affidamento, dal Dirigente preposto o dal dirigente delegato. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro medesimo.

6 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO PER IL CASO DI RINEGOZIAZIONE O DI INCREMENTO DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI

1. Nel caso di rinegoziazione dell'appalto, che comporti una diminuzione del relativo importo, la quota di risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ridotta in proporzione.
2. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

contraddittorio, il dirigente preposto o il dirigente delegato provvede, con provvedimento motivato, a dichiarare la perdita del diritto a percepire l'incentivo o la riduzione della percentuale che viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.

3. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo ed ai collaboratori dei medesimi, con provvedimento motivato, il dirigente preposto o suo delegato dispone una riduzione percentuale dell'incentivo, pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nei casi più gravi, il dirigente preposto o suo delegato dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo spettante in relazione all'attività effettivamente svolta. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.
4. Non è considerato imputabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso di esecuzione, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.
5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

7 – CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di ricorso ad una centrale unica di committenza, è possibile destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al citato comma 2.
2. E' esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo al personale della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avvenga previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

8 - RICALCOLO DELL'INCENTIVO IN CASO DI MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE.

1. Nel caso di modifiche dei contratti che comportino un incremento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento originariamente previsto, secondo quanto disposto dall'art. 120, commi 1,3,9,10 e 11 del Codice, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, le risorse sono aumentate in misura proporzionale, con conseguente ripartizione del



Bozza 9.7.2025

Il Ministro dell'Interno

maggiore importo fra tutti i soggetti che intervengono nelle attività previste dal paragrafo 3, punto 10. Gli incentivi, per la parte oggetto di modifica, sono riconosciuti al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti alla modifica stessa.

2. Nelle ipotesi di rinnovo del contratto o ripetizione di lavori e servizi analoghi, l'incentivo è riconosciuto al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti al rinnovo o alla ripetizione di lavori e servizi analoghi nella medesima misura percentuale indicata nel provvedimento di nomina del personale. In tale ipotesi, fatta salva la previsione nel quadro economico dell'affidamento, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base dell'affidamento. Gli incentivi sono definiti nel nuovo provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

9 – PROCEDURE INTERROTTE

1. Quando la procedura si interrompe definitivamente per cause non imputabili all'unità di personale, purché in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal RUP.

10 – ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il personale destinatario degli incentivi tecnici formula istanza di liquidazione all'Ufficio competente della stazione appaltante, in relazione allo svolgimento delle fasi come disciplinate nel successivo articolo 12. L'istanza deve indicare:

- gli estremi del provvedimento di incarico;
- l'attività svolta o la quota parte di attività svolta;
- l'importo o la quota parte di incentivo maturato;
- il rispetto dei termini per l'espletamento della funzione tecnica;
- la struttura di appartenenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di nulla osta allo svolgimento dell'incarico.

2. Nell'istanza di liquidazione il personale interessato deve contestualmente dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., che l'incentivo del quale si richiede la liquidazione, tenuto conto anche di eventuali incentivi già maturati nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non supera il limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.



Bozza 9.7.2025

Il Ministro dell'Interno

11 – ACCERTAMENTO ED ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. A seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione, il RUP predispone e trasmette al dirigente responsabile:

a) una relazione contenente tutte le informazioni utili alla descrizione delle attività svolte dal personale incaricato e alla verifica dei presupposti per la liquidazione degli incentivi;

b) il prospetto di liquidazione contenente informazioni dettagliate sul calcolo dell'incentivo, nonché l'applicazione di eventuali riduzioni di cui all'articolo 6.

2. Al dirigente responsabile preposto alla stazione appaltante o a un suo delegato è demandato il controllo sull'intera istruttoria, consistente nella verifica dei contenuti della documentazione trasmessa dal RUP, nonché di quanto rappresentato dal personale nell'istanza di liquidazione di cui all'articolo 10. Il dirigente responsabile o un suo delegato deve, in particolare, verificare che le funzioni tecniche affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il dirigente preposto (o il dirigente delegato) può, inoltre, acquisire tutte le ulteriori informazioni che ritiene necessarie, anche relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti ed ai relativi compensi maturati e/o già erogati.

4. All'esito delle verifiche dei precedenti commi, il dirigente preposto (o il dirigente delegato) valida l'istanza di liquidazione, procede alla quantificazione per il successivo versamento delle risorse previste dall'articolo 45, commi 3 e 5, del Codice e ne dà conto in un provvedimento formale di liquidazione anche ai fini degli obblighi di trasparenza.

5. All'accertamento e all'attestazione dello svolgimento di attività tecniche ed incentivabili svolte da dirigenti provvede un altro dirigente di livello pari o superiore, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto ed ai relativi tempi. Tale dirigente è individuato dall'Amministrazione Competente, sentito il RUP.

12 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER FASI

1. La liquidazione degli incentivi avviene secondo la seguente tempistica:

a) le competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione, progettazione e affidamento sono liquidate a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture;



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

b) Le competenze maturate dal personale impegnato nell'esecuzione del contratto saranno liquidate a seguito dell'approvazione della verifica di regolare esecuzione finale o, laddove prevista, della verifica di conformità o collaudo.

Nel caso di contratti aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato nell'anno di riferimento.

13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto di indirizzo si applica alle procedure la cui determinazione di avvio sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, fatti salvi differenti decorrenze stabilite da norme successivamente intervenute.
2. Per le carriere dirigenziali, la corresponsione degli incentivi è dovuta a partire dal 31.12.2024, in relazione alle procedure avviate successivamente a tale data.
3. Le procedure avviate in data antecedente alla data di cui al primo comma seguono la disciplina previgente.



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

ALLEGATO 1 – INCENTIVI PER LAVORI

Fase della procedura	Attività tecnica	Percentuale
Programmazione e Progettazione	RUP	6
	Programmazione della spesa per investimenti	3
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	3
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6
	Redazione del progetto esecutivo	6
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Affidamento	RUP	11
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
	Predisposizione dei documenti di gara	5
Esecuzione	RUP	10
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	4
	Direzione dei lavori	7
	Direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere	2
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8
	Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	4
	Regolare esecuzione	6
	Collaudo statico (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	10



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

1. Nel caso in cui, nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, non siano previste le attività di collaborazione con il RUP (dei responsabili di fase o supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento ovvero alle attività di predisposizione dei documenti di gara), le relative percentuali destinate all'incentivazione sono assegnate al RUP, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Se, nell'ambito della procedura di affidamento di lavori, non è prevista la nomina di direttore operativo o di ispettore di cantiere, le relative percentuali destinate all'incentivazione sono assegnate al direttore dei lavori, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

ALLEGATO 1 BIS – INCENTIVI PER LAVORI NEI CASI DI ADOZIONE DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI (ART. 43 DEL CODICE DEI CONTRATTI)

Fase della procedura	Attività tecnica	Percentuale
Programmazione e Progettazione	RUP	5
	Coordinamento dei flussi informativi per la fase di programmazione e progettazione	3
	Programmazione della spesa per investimenti	3
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	3
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
	Redazione del progetto esecutivo	5
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Affidamento	RUP	10
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
	Predisposizione dei documenti di gara	5
Esecuzione	RUP	8
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	3
	Coordinamento dei flussi informativi per la fase di programmazione e progettazione	2
	Direzione dei lavori	8
	Direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere	2
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8
	Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	4
	Regolare esecuzione	7
Collaudo statico (se previsto, altrimenti da sommare alla Regolare Esecuzione)	10	



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

ALLEGATO 2 – INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

Fase della procedura	Attività tecnica	Percentuale (%)
Programmazione e Progettazione	RUP	7
	Programmazione della spesa per investimenti	3
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto a) RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2
	Redazione del progetto /Relazione descrittiva	5
Affidamento	RUP	16
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7
	Predisposizione dei documenti di gara	8
Esecuzione	RUP	10
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7
	Direzione dell'esecuzione	--20
	Collaboratore del direttore dell'esecuzione/Direttore operativo	7
	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	8



Bozza 9.7.2025

Al Ministro dell'Interno

1. L'incentivo per lo svolgimento di attività tecniche in relazione ad appalti di forniture e servizi è riconosciuto nei casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Qualora non sia stato individuato, in ciascuna fase, l'incaricato per una o più delle attività indicate in tabella, le percentuali destinate all'incentivazione, nell'ambito della stessa fase, andranno ad incrementare proporzionalmente la percentuale di incentivo del RUP e del direttore dell'esecuzione, fermo il rispetto del limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Funzione Pubblica
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
 Servizio per i procedimenti negoziali
 per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

All. 2
 2/2/25
 15/04
 A

Al Ministero dell'Interno
 Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 Segreteria del Dipartimento
 Ufficio per le Relazioni Sindacali
dipps001.1000@pecps.interno.it
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it

e.p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi
 dei costi del lavoro pubblico
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
igop.segr.rgs@mef.gov.it

Oggetto: Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministro dell'Interno n. 73 del 17 aprile 2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, con nota prot. n. 22130 del 22 ottobre 2024, è stato trasmesso l'accordo indicato in oggetto ai fini dell'accertamento congiunto da parte di questo Dipartimento e del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato/IGOP.

Si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo esaminato, a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva siano espunte le parti indicate nell'allegata nota del Ministero dell'economia e delle finanze/IGOP cui si rimanda.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
 (Cons. Valerio Talamo)

Ministero dell'Interno



Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato
 Prot.: 0004399 del 27/02/2025 Entrata Cod. Amm. nr_01
 Data: 27/02/2025 16:41:02

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VIII

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 223390/2024
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e del decreto del Ministro dell'Interno 17 aprile 2023, n. 73.

Codesto Dipartimento con le note in riferimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Tale ipotesi di accordo disciplina i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno 17 aprile 2023, n. 73, concernente il Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Si rileva preliminarmente che la menzionata ipotesi interviene esclusivamente su aspetti di carattere normativo, essendo diretta ad introdurre, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, elementi di maggiore dettaglio sulla disciplina recata dal regolamento di cui al D.M. 17 aprile 2023, n. 73, in ordine alla definizione delle percentuali degli incentivi attribuibili al personale nel rispetto dei valori già determinati nell'articolo 5, comma 1, del sopramenzionato Regolamento.

Tanto premesso si fa presente che, al fine di poter espletare il controllo di compatibilità economico - finanziario di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'Amministrazione, con appositi accordi da trasmettere ai sensi della medesima normativa

agli organi di controllo, dovrà determinare l'ammontare delle risorse da corrispondere al personale ai sensi del comma 3, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dare dimostrazione dell'utilizzo delle risorse stesse, con contestuale evidenza in relazione tecnica.

Nel merito dell'ipotesi di accordo in esame, si fa presente quanto segue.

L'articolo 2, rubricato "*Destinatari dell'incentivo*", prevede al comma 2: "*Relativamente al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, i soggetti cui affidare le attività incentivabili possono essere individuati anche tra i dipendenti a tempo determinato*"; al riguardo, si rileva che tale comma in sede di sottoscrizione definitiva dovrà essere stralciato atteso che destinatario dell'ipotesi di accordo in esame è il personale dei ruoli della Polizia di Stato non avente qualifica dirigenziale.

Di conseguenza, nel modulo I della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, va espunto il riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

L'articolo 5 rubricato "*Programmazione della spesa per gli investimenti*" prevede al comma 1, lettera c), che "*Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.*"

Al riguardo si fa presente che l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 2, delinea un elenco tassativo di attività incentivabili da considerare di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica, pertanto, le parole "*e raccolta dei fabbisogni*" dovranno essere eliminate in quanto trattasi di attività tecnica non ricompresa nell'elenco delle attività incentivabili di cui al predetto comma 2, dell'articolo 113.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firma digitale



Ministero dell'Interno

ACCORDO SULLE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 73 DEL 17 APRILE 2023

Al fine di dare attuazione all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*") e al D.M. 17 aprile 2023, n. 73 (Regolamento recante "*Norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*"), la Parte Pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato sottoscrivono il presente Accordo, finalizzato alla corresponsione di un incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari citate, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti.

L'Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'art. 5, comma 1, del Regolamento nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 73/2023. L'Accordo non si applica, invece, ad appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti).

2. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di apposito Fondo.

3. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 3, comma 5, del D.M. 17 aprile 2023, n. 73 (d'ora in poi Regolamento) per quanto riguarda l'appalto di lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2 del Regolamento.

4. Il valore del Fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 3, comma 6, del Regolamento per quanto riguarda l'appalto di servizi e forniture.



Ministero dell'Interno

5. Degli importi del Fondo di cui ai precedenti commi, la quota dell'80% è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

6. Le risorse del Fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

7. Sono escluse dalla base di calcolo del Fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.

8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.

9. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, anche in quota parte, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e specificamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- g) collaudo tecnico amministrativo;
- h) collaudo statico;
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

10. Il restante 20% del Fondo è destinato dall'Amministrazione all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, nonché allo svolgimento di talune attività formative secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 2 Destinatari dell'incentivo

1. Il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti incaricati per lo svolgimento delle funzioni, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori, tenuto conto del principio di rotazione, nonché delle professionalità disponibili¹.

~~2. Relativamente al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, i soggetti cui affidare le attività incentivabili possono essere individuati anche tra i dipendenti a tempo determinato.~~

¹ Art. 4, comma 1, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

3. Per quanto concerne il personale della Polizia di Stato, nell'ambito delle procedure di cui si tratta, destinatari degli incentivi possono essere dipendenti fino alla qualifica di commissario capo e funzionari con qualifica di vice questore aggiunto fino alla data del 31.12.2017, e qualifiche equiparate.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Regolamento, verranno assolti i previsti oneri di pubblicità coerentemente al quadro normativo vigente.

Articolo 3

Ripartizione del Fondo incentivante per appalto di lavori

1. Gli incentivi per i lavori di cui all'art. 5 del Regolamento (All. A) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) Valutazione preventiva dei progetti: 12 %
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 11%
- d) Responsabile unico del procedimento: 23%

Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% incentivo	Numero collaboratori	% incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

- e) Direzione dei lavori: 20%
- f) Collaudo tecnico amministrativo: 19%
- g) Collaudo statico: 12%.



Ministero dell'Interno

Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei Lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI		
Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/ispettore di cantiere	
% Incentivo	Numero dei Direttori dei lavori operativi e di Ispettori dei cantieri	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

Articolo 4 Ripartizione del Fondo incentivante per appalti per servizi e forniture

1. Gli incentivi per le forniture e servizi di cui all'art. 5 del Regolamento (All. B) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) RUP: 30%
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 22%
- d) Direzione dell'esecuzione del contratto: 24%
- e) Verifica di conformità: 21%



Ministero dell'Interno

2. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

3. Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al Fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.



Ministero dell'Interno

Articolo 5 Programmazione della spesa per investimenti

- I. L'incentivo per le attività di programmazione degli investimenti è inserito:
 - a) nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, ex art. 21, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, ex art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - c) gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione **e raccolta dei fabbisogni**, sia a livello territoriale che a livello centrale.

Articolo 6 Procedure escluse dagli incentivi

- I. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:
 - a) locazioni e acquisti immobiliari;
 - b) affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - c) somma urgenza;
 - d) procedure di affidamento mediante Consip a fronte di una procedura non complessa;
 - e) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

Articolo 7 Ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona ma da due o più addetti.

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:
 - del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta.



Ministero dell'Interno

Articolo 8

Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto

1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.

Articolo 9

Ricalcolo del Fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari dei contratti in corso.

1. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di un quinto, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, autorizzate dal RUP, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Articolo 10

Riduzione e revoca dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.²

2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1% per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.

La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del

² Art. 8, comma 1, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.³

3. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi. L'accertamento della sussistenza delle cause di cui sopra è di competenza del dirigente o, in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contraddittorio.⁴

4. Non è considerato imputabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

Articolo 11 Procedure interrotte

1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

Articolo 12 Riconoscimento del diritto al compenso

1. Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

Articolo 13 Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente non è redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi a quello di esecuzione

³ Art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 73/2023

⁴ Art. 9, commi 1 e 2, del D.M. n. 73/2023



Ministero dell'Interno

dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.

2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Articolo 14

Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di addetti nello svolgimento di una specifica attività

1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.

Articolo 15

Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.